

Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE)

Modifica del 23 giugno 2004

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 14 gennaio 1998¹ concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 30*b*, 30*c* capoverso 3, 30*d* lettera a, 30*f*, 30*g*, 30*h*, 39 capoverso 1 e 46 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 1983² sulla protezione dell'ambiente (LPAmb);

in esecuzione della Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989³ sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione,

Art. 2 cpv. 1 e 2

¹ Sono considerati apparecchi ai sensi della presente ordinanza i seguenti apparecchi funzionanti a energia elettrica:

- a. gli apparecchi dell'elettronica d'intrattenimento;
- b. gli apparecchi della burocratica, dell'informazione e della comunicazione;
- c. gli elettrodomestici;
- d. i dispositivi d'illuminazione;
- e. le lampade (salvo le lampade a incandescenza);
- f. gli strumenti (salvo gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni);
- g. le apparecchiature per lo sport e il tempo libero nonché i giocattoli.

² Le disposizioni della presente ordinanza valgono anche per gli elementi elettronici degli apparecchi di cui al capoverso 1 e per gli alimentatori per dispositivi d'illuminazione contenenti PCB⁴.

¹ RS 814.620

² RS 814.01

³ RS 0.814.05

⁴ PCB: bifenili policlorurati

Art. 4 cpv. 1, 2 e 5

¹ I commercianti devono riprendere gratuitamente gli apparecchi appartenenti al genere che figura nel loro assortimento. Per i commercianti al dettaglio l'obbligo di ripresa gratuita sussiste solo nei confronti degli utenti finali.

² I fabbricanti e gli importatori devono riprendere gratuitamente gli apparecchi appartenenti alle marche da loro fabbricate o importate.

⁵ I commercianti al dettaglio devono riprendere gli apparecchi in tutti i punti di vendita e durante l'intero orario di apertura.

Art. 5 cpv. 2

² Chi è soggetto all'obbligo di ripresa degli apparecchi e non ne assicura lo smaltimento versando contributi finanziari a un'organizzazione privata, deve:

- a. provvedere a proprie spese a far smaltire gli apparecchi ripresi;
- b. indicare in modo chiaro e in posizione ben visibile nei punti di vendita che gli apparecchi vengono ripresi; e
- c. registrare la quantità di apparecchi venduti e ripresi e conservare i documenti comprovanti la consegna degli apparecchi in vista dello smaltimento; su richiesta, l'Ufficio federale e i Cantoni devono poter consultare i documenti degli ultimi cinque anni.

II

¹ Eccettuato l'articolo 2 capoverso 1 lettere d ed e, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

² L'articolo 2 capoverso 1 lettere d ed e entra in vigore il 1° agosto 2005.

23 giugno 2004

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz